



COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MANFREDONIA
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
VIESTE

ORDINANZA N° 10 / 2003

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste,

TENUTO CONTO: che nelle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo di Vieste esistono scogliere e opere artificiali poste a difesa della costa e/o dell'abitato costiero realizzate nel tempo dalle varie amministrazioni pubbliche e da privati;

TENUTO CONTO: che le suddette opere sono tuttora in consegna alle citate amministrazioni e che, alcune di esse, non risultano ancora collaudate;

CONSIDERATO: inoltre, che esistono delle strutture denominate "trabucchi" che risultano essere fatiscenti e pericolanti e che, quindi, rappresentano un potenziale pericolo per chi possa accedervi o avvicinarsi via mare;

CONSIDERATA: la necessità, allo scopo di garantire la pubblica incolumità e prevenire il verificarsi di possibili incidenti nonché, nelle more di un pronunciamento dell'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime in materia e di eventuali lavori per la messa in sicurezza dei trabucchi, di dover interdire alla balneazione, al transito, all'ormeggio, all'ancoraggio, alla pesca comunque esercitata ed ogni altra attività connessa al pubblico uso del mare, i tratti di mare antistanti il litorale di giurisdizione interessati dalla presenza delle sopraccitate opere di difesa e delle strutture denominate "trabucchi";

VISTI: gli articoli nr. 17, 30 e 81 del Codice della navigazione e l'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

ORDINA

Art. 1: Con decorrenza immediata, le zone di mare antistanti il litorale di giurisdizione interessate dalla presenza di opere di difesa della costa e/o dell'abitato costiero, per un'ampiezza di 30 metri dalle stesse, sono interdette alla balneazione, al transito, all'ormeggio, all'ancoraggio, alla pesca comunque esercitata ed ogni altra attività connessa al pubblico uso del mare.

Art. 2: I divieti di cui all'art. 1 si estendono, inoltre, alle strutture, presenti lungo il litorale di giurisdizione, denominate "trabucchi". In tali strutture è altresì vietato accedervi via terra.

Art. 3: Le Amministrazioni Comunali, nella cui giurisdizione ricadono le opere e le strutture menzionate nelle premesse, dovranno apporre idonea segnaletica, visibile anche dal mare, monitrice dei divieti in parola.

Art. 4: I contravventori alla presente ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

Art. 5: E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

Art. 6: Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente sono abrogate.

Vieste, li 24 marzo 2003.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Massimo TONINATO

L'originale è firmato dal Comandante
C° 2ª Cl. Np.
STEFANIA Domenico